



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs 231/2001

Approvato dal CDA con delibera del 15.4.2021

Ultimo aggiornamento del 16.2.26 approvato con delibera del CDA del 16.2.26

INDICE

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 – QUADRO NORMATIVO.....	pag 6
1.1 Il modello ex Dlgs 231/2001.....	pag 6
1.1.1 Le fattispecie di reato.....	pag 7
1.1.2 Apparato Sanzionatorio.....	pag 20
1.1.3 Delitti Tentati.....	pag 23
1.1.4 Reati commessi all'estero.....	pag 24
1.1.5 Condizioni di esenzione, responsabilità.....	pag24

CAPITOLO 2 – MODELLO DI GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA KRATOS

2.1 La società e il suo oggetto sociale.....	pag 26
2.1.1 Il modello di Governance.....	pag 27
2.1.2. Definizione organigramma aziendale e compiti.....	pag 27

CAPITOLO 3 – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA KRATOS

3.1.1 Ragioni di adozione del modello.....	pag 28
3.1.2 Struttura del Modello.....	pag 29
3.1.3 Identificazione delle Aree di rischio.....	pag 30
3.1.4 I protocolli e le procedure adottate dalla società	pag 31
3.2. Destinatari del modello.....	pag 32

CAPITOLO 4 . IL SISTEMA DISCIPLINARE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA KRATOS

4.1 L'elaborazione e l'adozione del sistema disciplinare.....	pag 34
4.2 La struttura del Sistema Disciplinare.....	pag 34

CAPITOLO 5 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 La composizione dell'organismo e i suoi requisiti.....	pag 35
5.2 I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	pag 37
5.3 Lo statuto dell'Organismo di vigilanza.....	pag 39
5.4 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza...	pag 39
5.5 Il sistema di Whistleblowing.....	pag 44
5.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari e del vertice aziendale.....	pag 53

CAPITOLO 6 –FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	pag 54
---	--------

CAPITOLO 7 – CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	pag 55
--	--------

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 58
1.2 Aree di rischio.....	pag 66
1.3 Principi di comportamento.....	pag 67

CAPITOLO 2 – REATI TRIBUTARI

2.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 74
2.2 Aree di rischio.....	pag 77
2.3 Principi di comportamento.....	pag 78

CAPITOLO 3 – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

3.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 79
3.2 Aree di rischio.....	pag 82
3.3 Principi di comportamento.....	pag 82

CAPITOLO 4 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

4.1. Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 84
4.2 Aree di rischio.....	pag 87
4.3. Principi di comportamento.....	pag 87

CAPITOLO 5 – REATI AMBIENTALI

5.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 90
5.2 Aree di rischio.....	pag 92

5.3 Principi di comportamento.....	pag 92
------------------------------------	--------

CAPITOLO 6 – REATI SOCIETARI

6.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 93
6.2 Aree di rischio.....	pag 101
6.3 Principi di comportamento.....	pag 102

CAPITOLO 7 – REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME INFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

7.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 104
7.2 Aree di rischio.....	pag 109
7.3 Principi di comportamento.....	pag 110

CAPITOLO 8 – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

8.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 112
8.2 Aree di rischio.....	pag 114
8.3 Principi di comportamento.....	pag 115

CAPITOLO 9 – REATI CONTRO GLI ANIMALI

9.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie.....	pag 100
9.2 Aree di rischio.....	pag 102
9.3 Principi di comportamento.....	pag 102

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

CAPITOLO I – Quadro normativo

1.1 Il modello ex D.Lgs. 231/2001

In ottemperanza a quanto previsto dalla delega prevista dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha istituito nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità degli enti per reati commessi da persone fisiche che fanno parte della sua organizzazione.

La disciplina prevista dal Decreto ha adeguato il sistema italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche rispetto ad alcune Convenzioni a cui l'Italia ha aderito, quali le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea) e del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione ove siano coinvolti funzionari della Comunità e degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Benché denominata responsabilità "amministrativa" essa assume una natura di tipo misto, assumendo i caratteri e principi garantistici tipici del sistema penalistico, quali il principio di legalità (art. 2) o la successione delle leggi nel tempo (art. 3), ma prevedendo nei confronti dell'ente una sanzione di tipo amministrativo.

La natura mista dell'apparato sanzionatorio si comprende anche alla luce della competenza attribuita al Giudice Penale, con regole processuali modellate sul codice di rito: l'Autorità competente alla contestazione dell'illecito è il Pubblico Ministero e la sanzione è irrogata dal Giudice penale.

La responsabilità dell'ente, che si aggiunge a quella della persona fisica proseguendo su un binario parallelo ed indipendente, si configura qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5:

- che il reato presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, indipendentemente dal fatto che tale obbiettivo sia poi stato raggiunto;
- che il reato sia commesso da un soggetto apicale, ovvero coloro che ricoprono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o da persone fisiche sottoposte alla vigilanza o alla direzione dei soggetti apicali, nonché da soggetti che agiscono in nome e per conto dell'ente.

L'ente non risponde qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse esclusivo del soggetto agente o di terzi.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto in argomento, l'Ente non risponde dei reati commessi nel proprio interesse dalle dette persone fisiche, laddove riesca a provare che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello eventualmente verificatosi. I modelli 231, pertanto, hanno il compito di indentificare le aree di attività aziendali all'interno delle quali esistono le condizioni per il verificarsi dei reati da cui potrebbe derivare la responsabilità dell'ente e, conseguentemente, di prevedere protocolli operativi tendenti a ridurre la possibilità di commissione di quest'ultimi.

Il presente modello, pertanto, è stato adottato per il perseguimento delle finalità preventive di cui sopra e, secondo la normativa applicabile è sottoposto ad aggiornamento continuo. Nel presente modello e/o adeguamento, avvenuto al 16.2.26, la società e l'OdV hanno tenuto conto non solo dell'aggiornamento dei nuovi reati presupposto inseriti nel Dlgs 231/2001, ma anche delle modifiche legislative di cui al Dlgs 10.03.2023 numero 24 (disciplina del Whistleblowing). Sono stati altresì apportati nuovi protocolli di controllo e verifica per la prevenzione degli illeciti. In tale attività l'OdV ha tenuto conto delle Linee guida di Confindustria 2021 e di quelle Confcooperative 2010.

1.1.1 Le fattispecie di reato

La sezione III del decreto (da artt. 24 a 26) comprende una serie di articoli che identificano quali siano i c.d. reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il legislatore è più volte intervenuto ampliando le fattispecie fino a ricomprendere, con la recente riforma di cui al D.L. 26 ottobre 2019 n. 26, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

Il quadro è in continua evoluzione, sicché si elencano di seguito, nel dettaglio, tutte le fattispecie ad oggi previste dal Decreto.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal Dlgs 75/2020].

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.l, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)[introdotto dal Dlgs 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art.2 L.23/12/1986 n.898]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019].

- Documenti Informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. 75/2020].

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma (art. 314 c.p.) [introdotto dal Dlgs 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal Dlgs 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal Dlgs 75/2020]
- Turbata libertà negli incanti (art. 353) – (introdotto dalla Legge 9 ottobre n. 137 che ha modificato gli artt. 24 e 25 octies del D.lgs 231/2001)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis) - introdotto anch'esso dalla Legge 137 del 2023)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Trasferimento Fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) – (articolo introdotto dalla Legge 137 del 2023 di modifica degli artt. 25 octies del D.lgs 231/2001)

Reati societari (Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs 19/2023].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/23) [aggiunto dal D.Lgs. 19/2023].

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998)

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018].

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal Dlgs 195/2021].

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies 1, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184 del 18 novembre 2021 e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Delitti in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (Art. 25-octies 2, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025]

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (Art. 275-bis)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (Art. 275-ter)
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (Art. 275-quater)
- Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 275-quinques)
- Circostanze aggravanti (Art. 275-sexies)
- Circostanze attenuanti (Art. 275-septies)
- Confisca obbligatoria (Art. 275-octies)
- Pubblicazione della sentenza di condanna (Art. 275-novies)
- Giurisdizione (Art. 275-decies)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. n. 21/2018 e 116/2020].

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta

alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

- Sanzioni in materia di tutela dell'aria (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161].

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018].

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 39/2019].

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020].

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020].

Contrabbando – Diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)
[Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)
- Violazione in tema di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies) [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies) [Articolo aggiunto da L. n.82 del 6 giugno 2025]

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- Associazione per delinquere
 - Associazione di tipo mafioso
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
- L'articolo indica le sanzioni e le giudiziarie
- Favoreggiamento personale

1.1.2 Apparato sanzionatorio

Se la Società è ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 9 del Decreto può essere condannata a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

Le sanzioni previste dal Decreto sono:

sanzione pecuniaria (art. 10) - le sanzioni pecuniarie sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'importo di ogni singola quota va da euro 258 ad euro 1.529 e viene applicata per un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000.

Il Giudice determina il numero delle quote sulla base di:

- gravità del fatto;
- grado della responsabilità dell'ente;
- attività svolta al fine di eliminare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di reati.

Il valore della singola quota è invece commisurato sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

b. **Sanzioni interdittive (art. 13)** - le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alla sanzione pecuniaria se:

a) espressamente previste per il reato per cui si procede (tali sanzioni non sono previste per esempio per i reati societari e per i reati di abuso di mercato);

b) purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

I. la Società ha tratto dal reato un profitto rilevante dal reato e il reato è stato commesso da un soggetto apicale;

II. la Società ha tratto dal reato un profitto rilevante dal reato e il reato è stato commesso da un soggetto subordinato a causa di gravi carenze organizzative;

III. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive colpiscono la specifica attività o ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere irrogate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, ovvero già durante le indagini preliminari e prima della sentenza di condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e il pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

c. **La confisca** - la confisca è sempre applicata in caso di condanna.

Questa sanzione consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato ovvero, quando non è possibile eseguirla direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In fase di indagini preliminari può essere applicato il sequestro preventivo del profitto finalizzato alla confisca.

- d. **La pubblicazione della sentenza di condanna** - questa sanzione consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero e a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice o nell'affissione della sentenza nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni indicate dal Decreto hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

1.1.3 Delitti tentati

L'art. 26 d.lgs. 231/2001, plasmato sull'art. 56 c.p., prevede una riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni, pecuniarie ed interdittive, in caso di delitto tentato.

Al comma secondo è poi prevista una forma particolare di "recesso attivo".

È infatti esclusa la punibilità dell'ente qualora lo stesso volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, dimostrando la separazione dell'ente dal soggetto – agente del reato presupposto - che agisce in suo nome e per suo conto.

1.1.4 Reati commessi all'estero

L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente possa rispondere in Italia anche qualora un reato presupposto sia stato commesso all'estero.

I presupposti per azionare tale responsabilità sono:

- il reato deve essere stato commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da un soggetto funzionalmente legato allo stesso ex art. 5 d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- si rinvia alle condizioni previste agli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nel rispetto del principio di legalità esclusivamente per i reati contenuti nelle disposizioni di cui agli artt. 24 – 25 *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001). Nell'ipotesi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede solo se la richiesta venga formulata anche nei confronti dell'ente;

- sussistendo le condizioni di cui sopra, non deve procedere nei confronti dell'ente lo Stato in cui è stato commesso il fatto.

1.1.5 Condizioni di esenzione, responsabilità

Il Decreto prevede espressamente le ipotesi in cui l'ente sia esente dalla responsabilità "amministrativa".

L'art. 6, comma 1, lett. a) esclude la responsabilità dell'ente per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora lo stesso riesca a provare che l'organo dirigente abbia adottato ed attuato in modo efficace un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione del reato verificatosi nel caso di specie.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'ente deve poi provare che l'osservanza ed il funzionamento del Modello siano affidati ad un organismo dotato di poteri di autonomia e controllo e che il reato sia stato commesso dal soggetto apicale eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute nel Modello.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, sia quando muti la normativa di riferimento, e in particolare siano introdotti nuovi reati presupposto.

L'art. 7 prevede poi l'ipotesi di esclusione della responsabilità dell'ente qualora il reato venga commesso da soggetto sottoposti all'altrui direzione.

In tal caso l'ente non risponde solo qualora:

- abbia adottato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dell'illecito verificatosi nel caso di specie;
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione;
- la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello sia stata affidata ad un soggetto dotato di autonomi poteri di controllo ed iniziativa;
- non vi sia stata alcuna omissione o inosservanza degli obblighi di direzione e controllo.

Qualora l'ente non sia in grado di provare quanto sopra, risponderà ex D.lgs. 231/2001.

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, tanto che risponde anche in caso di sussistenza di condizioni di esclusione della imputabilità o cause di estinzione del reato diverse dall'amnistia.

CAPITOLO 2 – Modello di governance ed assetto organizzativo della società ...

2.1 La società ed il suo oggetto sociale

La società Cooperativa Kratos è stata costituita il 27.01.2015 ed è attiva nei settori della gestione di canili ed aree adibite a parcheggio, servizi di pulizie generali e speciali; pulizie civili ed industriali per conto di Enti pubblici o privati, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni; servizi di smaltimento e di riciclaggio di rifiuti solidi urbani, generali e speciali, ivi compresi quelli tossici e

nocivi; rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto; manutenzione, custodia, guardiania e servizi cimiteriali; raccolta e trasporto materiale di risulta; lavori edili cimiteriali; raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani; bonifica di siti e beni contenenti amianto, trasporto conto terzi.

La società adotta il modello organizzativo proprio delle Società per Azioni ed ha durata prevista fino al 31.12.2060; risulta iscritta al numero C107490 dell'Albo delle Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. - categoria cooperative di produzione e lavoro e la compagine sociale è composta da 59 soci che, complessivamente detengono l'intero capitale sociale.

2.1.1 Il modello di governance

La governance della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre soci, di volta in volta nominati per la durata di tre esercizi.

La cooperativa è dotata di un Collegio Sindacale, a cui sono demandate le funzioni di controllo amministrativo e contabile, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati per la durata di tre esercizi.

La società presenta le seguenti unità operative:

- Ambientale;
- Servizi cimiteriali;
- Trasporto;
- Gestione canile.

2.1.2 Definizione organigramma aziendale e compiti

Il sistema delle deleghe della società è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione delle responsabilità, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Per quanto concerne l'organizzazione aziendale si rimanda all'organigramma allegato che è parte integrante del presente Modello.

Gli strumenti organizzativi sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

CAPITOLO 3 – Modello di organizzazione gestione e controllo della società

3.1.1 Motivazioni dell'adozione del modello

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi ispiratori dei comportamenti aziendali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguare quei comportamenti alle predette finalità.

L'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

In tale contesto, attraverso l'adozione del Modello, la Società, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio che si verifichino alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della stessa, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli Organi sociali, nei dipendenti, nei collaboratori, nei fornitori e nei consulenti, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della società:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;

- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporti l'applicazione di apposite sanzioni.

3.1.2 Struttura del modello

Il Modello è suddiviso in:

una **parte generale**, che comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa sulla base della tipologia e delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale, i criteri di aggiornamento del Modello;

una **parte speciale**, nella quale, a seguito dell'elaborazione di un *risk assessment*, vengono identificate per ciascuna categoria di reato le fattispecie che possono interessare l'attività della Società, con indicazione dei processi ed attività sensibili alla commissione di tali illeciti e l'indicazione specifica dei protocolli da seguire.

L'adozione e l'aggiornamento del Modello scelto dalla società prevede una serie di attività:

1. identificazione e mappatura delle aree di rischio, c.d. *risk assessment*:
 - a) raccolta ed esame della documentazione aziendale (organigramma aziendale, bilanci e documenti allegati, linee guida e procedure aziendali, verbali C.d.A., ecc.) e delle informazioni necessarie per l'ottenimento di una conoscenza dell'attività e dell'organizzazione della Società in materia di:
 - (i) struttura della Società;
 - (ii) quadro normativo e regolamentare di riferimento per le attività svolte;
 - (iii) tipologia di relazioni e di attività intrattenute con pubbliche amministrazioni;
 - b) conduzione di interviste con i Responsabili delle varie funzioni aziendali;
 - c) individuazione dei reati presupposto rilevanti per la Società;
2. *gap analysis* e piano di azione;
3. disegno aggiornamento e gestione del Modello.

3.1.3 Identificazione delle aree di rischio: i reati rilevati per la società

Alla luce dell'analisi di *risk assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente

Modello, si considerano rilevanti per la Società le seguenti categorie di reati presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)
- Reati societari, nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25-ter del Decreto) 20
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)
- Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- Delitti contro l'industria e il commercio nei limiti delle fattispecie indicate nella Parte Speciale (art. 25-bis.1 del Decreto)
- Omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme in materia anti-infortunistica (art. 25-septies del Decreto)
- Reati ambientali, nei limiti delle fattispecie identificate nella parte Speciale (art. 25-undecies del Decreto)
- Impiego di cittadini stranieri irregolari (art. 25-duodecies del Decreto)
- Reati Tributarî (Art. 25-quinquesdecies del Decreto)
- Reati contro gli animali (Art. 25-undevicies del Decreto)

Le singole fattispecie di reato interessate dalle attività della Società sono descritte nella successiva Parte Speciale.

In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati rilevanti per la Società, il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività sensibili, ovvero le attività della Società nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi.

La Società si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio sull'attualità del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto e delle attività sensibili, anche alla luce di periodiche verifiche del processo di *risk assessment* che costituisce attività preliminare alla predisposizione del Modello.

3.1.4 I Protocolli e le procedure adottate dalla società

L'identificazione delle aree a rischio ha permesso di individuare i meccanismi di controllo in essere presso la Società, nonché le attività peculiari per le quali è risultato necessario identificare specifici Protocolli di decisione, gestione e controllo che possano costituire un valido presidio per la prevenzione della commissione dei reati.

In sede di definizione dei Protocolli – di cui alla Parte Speciale del presente Modello - si è operato al fine di garantire:

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle attività delle responsabilità e la definizione di adeguati livelli autorizzativi;
- l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la proceduralizzazione delle attività sensibili al fine di definire modalità e tempistiche di svolgimento delle stesse, tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni, processi decisionali oggettivi;
- l'esistenza e la documentazione di attività di controllo e supervisione.

I protocolli sono stati sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve attenersi, con riferimento all'espletamento delle principali attività “a rischio”.

Sono stati formalizzati i Protocolli in corrispondenza di ciascuna delle principali aree “a rischio” identificate.

La Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nella Parte Speciale e, provvederà, laddove ritenuto opportuno, all'emanazione di apposite normative interne, ordini di servizio, che recepiscono nel dettaglio le singole disposizioni.

3.2 Destinatari del Modello

Con “destinatari” del Modello ci si riferisce a tutti i soggetti che sono sottoposti agli obblighi, ai controlli ed ai protocolli di prevenzione previsti dal Modello stesso, ovvero i soggetti dal cui comportamento possa potenzialmente discendere una responsabilità amministrativa della Società.

La società ha individuato quali destinatari del Modello:

- i componenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed i relativi componenti);
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- i componenti dell'Odv;
- i dipendenti della Società;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società (collaboratori, consulenti, fornitori, partner ecc.)

Con riferimento ai soggetti che non appartenendo al personale della Società, valgono le seguenti regole:

- ai soggetti terzi operano su mandato o per conto della Società o che agiscono nell'interesse o anche nell'interesse della Società nell'ambito delle attività a rischio di cui alla Parte Speciale del presente Modello, si applicano le prescrizioni del Modello per le attività sensibili gestite oppure, se ne sono dotati, il Modello che eventualmente detti soggetti hanno adottato in proprio per essere *compliant* con il Decreto.

Ai fini dell'attuazione del Modello ai soggetti non appartenenti al personale della Società, l'Organismo di Vigilanza, sentiti i dirigenti, stabilisce le tipologie di rapporti giuridici potenzialmente coinvolte alla luce:

- della natura dell'attività svolta;
- dei reati rilevanti per la Società;
- delle attività sensibili e dei protocolli di prevenzione individuati nella successiva Parte Speciale.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

CAPITOLO 4 – Il sistema disciplinare della società

4.1 L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il Sistema Disciplinare è volto a sanzionare le violazioni di principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla base di tale Sistema Disciplinare, sono soggette a sanzione tanto le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, quanto le violazioni poste in essere dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e direzione o operanti in nome e/o per conto della Società.

Nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

4.2 La struttura del Sistema Disciplinare

Viene di seguito sintetizzato il Sistema Disciplinare adottato dalla società

Per la disciplina completa di tale sistema si rimanda al documento allegato al presente Modello, che costituisce parte integrante dello stesso.

Il Sistema Disciplinare è adeguatamente diffuso e portato a conoscenza di tutti i dipendenti che ricoprono la qualifica di Dirigente, Quadro, Impiegato ed Operaio e comunque di tutti i destinatari sopra individuati a cura della Società, mediante affissione di una copia in bacheca o mediante diversi e specifici strumenti di comunicazione e di informazione (ad esempio attraverso l'utilizzo di ordini di servizio, circolari, modalità contrattuali, posta elettronica, intranet aziendale e qualsiasi altro strumento di comunicazione che la Società riterrà idoneo ed adeguato).

Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del Sistema Disciplinare possono richiederla all'Ufficio Personale e/o all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 5 – Organismo di Vigilanza (OdV)

Tra le condizioni esimenti per la Società dalla responsabilità il Decreto pone l'aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il documento denominato “Regolamento dell'Organismo di vigilanza” che costituisce parte integrante del Modello stesso.

In tale documento sono regolamentati i profili di primario interesse di tale Organismo, tra i quali:

- le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e di decadenza dell'OdV;
- i compiti e i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- la retribuzione assegnata ai membri dell'OdV;
- i flussi informativi:
 1. dall'OdV nei confronti degli organi e delle risorse aziendali;
 2. nei confronti dell'OdV;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV.

Nel rinviare per la specifica trattazione di ciascun aspetto al predetto Statuto, ci si sofferma di seguito su alcuni dei profili indicati.

5.1 La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti

Il Consiglio di Amministrazione della società ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza indicato nel Decreto, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria.

L'OdV, individuato nella persona dell'Avv. Nicola Ciaccia del Foro di Taranto, con Studio in Taranto alla Via Ettore D'Amore n. 47, p.iva 02689300735, è un organo monocratico. L'OdV è tenuto a riportare al Consiglio di Amministrazione secondo le tipologie di reporting espressamente previste nello Statuto, al quale si rimanda.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'OdV della si caratterizza per i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito si sottolinea che l'OdV è privo di compiti operativi, i quali potendo comportare la partecipazione a decisioni o attività dell'Ente, potrebbero lederne l'obiettività di giudizio. Inoltre l'OdV è collocato in posizione di staff al vertice aziendale, rispondendo e riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società;
- **professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.
Si sottolinea peraltro che la professionalità è assicurata dalla facoltà riconosciuta all'OdV di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, che di consulenti esterni;
- **continuità d'azione:** per garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse. La continuità di azione è inoltre garantita dalla circostanza che l'OdV opera stabilmente presso la Società per lo svolgimento dell'incarico assegnatoli, nonché dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio;
- **onorabilità e assenza di conflitti di interesse:** tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

5.2 I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'articolo 6 comma 1° del Decreto, all'OdV della società è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di collaborare al suo costante aggiornamento.

In via generale spettano pertanto all'OdV i seguenti compiti di:

- 1 verifica e vigilanza sul Modello, che comportano:
 - a) la verifica circa l'adeguatezza del Modello, ossia la verifica in ordine alla sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
 - b) la verifica circa l'effettività del Modello, ossia in ordine alla rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;

- c) il monitoraggio dell'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche e i relativi follow-up. In particolare l'attività di ricognizione delle attività aziendali è volta ad individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate dal Modello;
- d) l'attivazione delle strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;
- e) l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate e significative violazioni del Modello;

2 informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (ossia verso i c.d. Destinatari);
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e la formazione del personale ai sensi del Dlgs 231/2001 nonchè le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con tempestività, anche mediante l'eventuale predisposizione di pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi in relazione alla corretta interpretazione e/o al concreto funzionamento delle attività descritte tramite apposite procedure all'interno del Modello;

3 gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte di tutti i soggetti interessati, delle attività di reporting afferenti al rispetto e alla concreta attuazione del Modello;
- informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai risultati e alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti ritenuti responsabili, se del caso proponendo le sanzioni ritenute più opportune o fornire il necessario supporto agli organi ispettivi in caso di controlli posti in essere da soggetti istituzionali;

- gestire i canali di segnalazione interna previsti dal Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, sono riconosciuti all'OdV tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha la facoltà di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove sia ritenuto necessario, l'audizione delle risorse che possano fornire informazioni o indicazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza collegata al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare in suo favore dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno, volto a disciplinare le concrete modalità con cui esercita la propria attività, "Statuto dell'Organismo di Vigilanza della Società".

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, sono disciplinati:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es. modalità di verbalizzazione delle riunioni, etc.).

5.4 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 comma 2° lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno portato al verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'obbligo informativo è rivolto in primo luogo alle strutture ritenute a rischio di reato. Allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l'OdV, per ciascuna area a rischio di reato e per ciascuna area strumentale la Società ha provveduto ad identificare un Key Officer, il quale ha l'obbligo di trasmettere all'OdV report standardizzati e il cui oggetto è determinato nella Parte Speciale del Modello.

Il Key Officer garantisce la raccolta delle informazioni, la loro prima disamina, la loro sistematizzazione secondo i criteri previsti dal report e infine la loro trasmissione all'OdV.

Più in generale l'obbligo di comunicazione grava sui membri del Consiglio di Amministrazione, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali dalla Società, e ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, comportamenti contrari alle regole di condotta previste dal Modello della società ed eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti.

L'OdV deve comunque essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

La violazione dell'obbligo di informazione può costituire un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Sistema disciplinare previsto dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

In ogni caso devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- 1 che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna e/o con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;

- eventuali richieste ed offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altra utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano anche indirettamente la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso, alla loro attivazione e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- i rapporti dei responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo (ed es. Collegio Sindacale) e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni ritenuti rilevanti rispetto all'osservanza delle norme richiamate nel Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello;
- le notizie relative a incidenti ad impianti, fenomeni di inquinamento o ad infortuni sul lavoro;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti o dipendenti in caso di avvio del procedimento giudiziario;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la società od i componenti degli organi sociali;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs n. 231 del 2001;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- l'ottenimento da parte dell'Ente di contributi statali od Europei, mutui, agevolazioni fiscali o previdenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamento o altre agevolazioni di natura economica;

- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.
- ogni comunicazione, istanza, diffida, od atto giudiziale o stragiudiziale attinente l'attività ed i rapporti contrattuali ed extracontrattuali della società e proveniente da enti, persone fisiche od organi della pa, nonché ogni potenziale red flag attinente i rapporti contrattuali della società o il modello organizzativo o la sua violazione;
- In ogni caso la commissione o tentata commissione di uno dei reati fattispecie previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società nonché, tramite i canali di segnalazione interna, le violazioni previste dall'art. 2 comma 1 lett a) numeri da 2) a 5) del Dlgs 24/2023 (tra cui vengono indicate, oltre alle condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001, anche illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione europea o nazionali, indicati nell'allegato al detto Dlgs 24/2023, nonchè relativi a appalti pubblici, servizi , prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali nonché sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art 26, paragrafo 2 del predetto Trattato, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato; violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui sopra.)

2 relative alle attività della Società che possono rilevare per quanto riguarda l'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i report preparati nell'ambito della loro attività dai Key Officer nominati;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici.

L'OdV, ricevuta una segnalazione in ordine ad una possibile violazione del modello, nel corso dell'attività d'indagine che segue alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati, ossia i canali di segnalazione interna di seguito meglio specificati.

Laddove il segnalante volesse, pertanto, mantenere riservata la propria identità e beneficiare a tal proposito delle tutele previste dal Dlgs n° 24/2023 potrà utilizzare, uno dei canali di segnalazione interna indicati di seguito.

Ogni informazione, segnalazione o report previsti dal Modello sono conservati dall'OdV in apposito archivio il cui accesso a terzi è consentito solo previa autorizzazione di quest'ultimo.

5.5 Il sistema di Whistleblowing

Il Modello recepisce la disciplina introdotta dal Dlgs 24/2023, che ha esteso alle aziende private la tutela del dipendente che segnali gli illeciti riscontrati nel luogo di lavoro, già approntata nel settore pubblico dalla L. n. 190/2012.

Il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come più dettagliatamente indicato in seguito, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difforni, al fine di porvi rimedio e correzione. In questo senso, la società mette a disposizione tutti i sistemi di segnalazione interna che di seguito si descrivono.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della *privacy*.

Principi di riferimento

a) Garanzia di anonimato e protezione del segnalante. Ambito di applicazione soggettiva.

Ai sensi dell'art. 3 Dlgs 24/23, i soggetti segnalanti a cui si applica la protezione prevista dalla norma sono i lavoratori subordinati della società, i lavoratori autonomi ed i collaboratori che operano con quest'ultima, i liberi professionisti e consulenti che prestano attività per la Società, i volontari e tirocinanti retribuiti e non di quest'ultima, le persone con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza anche di fatto della stessa.

Le tutele dei predetti segnalanti si applicano anche quando i rapporti giuridici di cui sopra non sono ancora iniziati e le informazioni sulle violazioni da segnalare sono state acquisite in fase precontrattuale o durante il periodo di prova. Si applicano altresì anche quando il rapporto si è sciolto, se le informazioni sono state comunque acquisite durante lo stesso.

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente modello e dalla normativa applicabile.

L'OdV, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. La Società ribadisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione e applicherà le Sanzioni previste dal M.O.G. nei confronti di chi viola suddetto divieto o compie uno degli atti elencati all'art. 17 del Dlgs 24/23, nonché nei confronti di chi "effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o false".

b) Anonimato e segnalazioni escluse dall'ambito di tutela.

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, il canale di segnalazione interna predisposto da quest'ultima consente anche la possibilità di compiere segnalazione anonime. In tal caso, l'OdV, quale organo incaricato di gestire il canale di segnalazione interna, procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione solo le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV. Vengono escluse le segnalazioni che riguardano fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio fatte con il solo scopo di arrecare un danno ingiusto.

Sono altresì escluse dall'ambito di tutela ed applicazione del Dlgs 24/23 le segnalazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett a),b) e c) del medesimo Dlgs ed in particolare sono escluse le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Modalità e gestione delle segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi (Segnalazioni interne ed esterne, scritte e orali).

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: - generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda; - una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; - se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commessi; - se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/I che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; - l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede e/o infondate l'OdV si riserva di archiviare le stesse.

Invero, l'OdV analizza la segnalazione ricevuta e decide se avviare un processo di accertamento o archiviare la stessa, documentandone le motivazioni. Lo stesso avvia, dunque, un processo di accertamento i cui esiti verranno comunicati al segnalante secondo le procedure di seguito descritte.

A conclusione della fase di verifica, qualora la segnalazione risulti fondata, l'OdV provvede, nel rispetto della normativa applicabile, a darne comunicazione all'Amministratore Delegato proponendo un apposito piano di intervento.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, la Società adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della Società.

L'OdV, nel rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni di seguito richiamate, cura la tenuta di un registro gestionale delle segnalazioni.

La società, in ossequio al Dlgs 24/23, ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna.

CANALI DI SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONI INTERNE IN FORMA SCRITTA

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'Organismo di Vigilanza della Società.

Le segnalazioni interne in forma scritta da parte del Soggetto Segnalante devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza attraverso il seguente canale:

- in modalità informatica, attraverso la piattaforma on line presente sul sito internet aziendale, accessibile tramite l'indirizzo; il segnalante dovrà accedere al sito, aprire il menù a tendina posto in alto a destra della pagina introduttiva del sito e digitare sulla voce “whistleblowing”;
- aperto il canale di segnalazione, il segnalante dovrà digitare sul riquadro “Fare un rapporto”;
- il segnalante inizierà a compilare il questionario o form di segnalazione. I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori;
- il canale consente di procedere (digitando sull'apposita opzione) con la segnalazione sia in forma anonima che in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza prescritte dalla legge;
- stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante continuerà la compilazione del form;
- completata la compilazione, il canale rilascerà il codice identificativo della segnalazione ossia un “nome utente ed una password”;
- ottenuto il predetto codice identificativo, per verificare lo stato della propria segnalazione, il segnalante dovrà accedere nuovamente sul canale di segnalazione presente sul sito internet aziendale sopra richiamato, aprire il canale di segnalazione whistleblowing e digitare il riquadro “La tua casella di posta”. A quel punto, inserendo il predetto codice identificativo potrà controllare lo stato della propria segnalazione ed eventualmente proseguire l'interlocuzione con l'organo incaricato di gestire la segnalazione medesima.

Il sito mette altresì a disposizione dei FAQ, con le relative risposte illustrative che facilitano la compilazione del form.

Il canale di segnalazione di cui sopra è dotato di strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La predisposizione da parte della società dei canali di segnalazione interna in argomento, non esclude che il segnalante possa denunciare la potenziale commissione di uno degli illeciti previsti dal Dlgs 231/2001 o dall'art. 2 comma 1 lettera a) num. da 2 a 6 del Dlgs 24/23, rinunciando espressamente alla garanzie di riservatezza dell'identità del segnalante con apposito consenso ed utilizzando strumenti di segnalazione diversi (ad es attraverso i report e le red flag redatte dai Key officer o comunque dal personale a ciò incaricato e destinati all'OdV) e comunque usufruendo delle garanzie di tutela e protezione del segnalante previste dal Dlgs 24/2023, ove ricorrano i relativi presupposti di applicazione.

Ogni informazione, segnalazione o report previsti dal Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio. L'accesso all'archivio è consentito ai soli componenti dell'OdV.

Il soggetto che ai sensi del presente modello gestisce e riceve la segnalazione svolge le seguenti attività:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- 3) dà diligente seguito alle segnalazioni;
- 4) fornisce riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in caso di mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

SEGNALAZIONI ORALE

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso chiamata alla linea telefonica 338 716 2847, nonché tramite messaggistica vocale oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato, entro un termine ragionevole, con l'Organismo di Vigilanza della società Avv. Nicola

Ciaccia, con studio in Taranto, alla Via Ettore D'Amore n. 47, previo contatto telefonico sulla predetta linea telefonica.

Anche per le segnalazioni orali il soggetto che ai sensi del presente modello gestisce e riceve la segnalazione svolge le seguenti attività:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- 3) dà diligente seguito alle segnalazioni;
- 4) fornisce riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in caso di mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni interne (scritte o orali) presentate ad un soggetto diverso da quello incaricato dal Modello organizzativo di riceverle devono essere trasmesse entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente (OdV), dando contestuale notizia alla persona del segnalante della trasmissione.

Le segnalazioni interne scritte o orali non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona del segnalante, a persona diversa da quella competenti a ricevere le segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità della persona del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante, la

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dalla persona del segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle ipotesi di cui al capoverso precedente nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rilevazione dell'identità della persona segnalante è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dalla legge 241/1990 e da quella prevista dagli artt. 5 e ss. Del Dlgs 33/2013.

Nell'ambito della gestione dei canali di segnalazione interna, il soggetto all'uopo incaricato è obbligato a mettere a disposizione, di tutti i soggetti destinatari, informazioni chiare sui canali di medesimi, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne di seguito illustrate. A tal proposito, le suddette informazioni, sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'art. 3 commi 3 o 4 del Dlgs 24/23.

Le dette informazioni sono pubblicate anche in una sezione a ciò dedicata del sito internet aziendale.

SEGNALAZIONI ESTERNE

Le segnalazioni esterne, così come quelle interne, possono avere ad oggetto comportamenti atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, nonché tutte le condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001 o del modello organizzativo della società o le violazioni e gli illeciti elencati all'art. 2 del Dlgs 24/2023 comma 1 lett. a) numeri da 2) a 6).

La persona segnalante può fare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (il presente modello organizzativo della società prevede espressamente l'obbligatorietà della segnalazione interna, nel cui concetto non rientra la segnalazione

anonima comunque prevista) ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Dlgs 24/2003;

- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del predetto art 4 e la stessa non ha avuto esito;
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 24/2003 in forza del quale le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica prevista dalla detta Autorità oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le istruzioni sull'uso del detto canale di segnalazione esterna sono pubblicate sul sito internet ANAC ed ivi sono illustrate tutte le informazioni di contatto e le procedure di segnalazione attivabili così come ivi sono illustrate tutte le informative sulle misure di protezione dell'identità del segnalante, gli obblighi di riservatezza ed ogni tutela già sopra richiamate ed prevista dal Dlgs 24/2003.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate, per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa sulla privacy già citata.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione o all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale.

In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Fra le modalità di segnalazione esterna v'è la "divulgazione pubblica" consistente nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni del presente modello organizzativo o comunque condotte illecite da parte dell'Ente tramite la stampa o altri mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Tale tipologia di segnalazione rientra nella nozione di "segnalazioni esterne ai sensi dell'art. 2 e ss del D.lgs 24/23.

Anche tale tipo di segnalazione, così come quelle rivolte all'ANAC, soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6 del ridetto Dlgs 24/2023 in quanto la persona del segnalante può adottare tale comportamento nel momento in cui:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (come detto tale 'obbligatorietà nel presente modello è invece espressamente prevista) ovvero quest'ultimo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle previsioni di cui all'art. 4 del Dlgs 24/2023;
- b) la persona del segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- d) la persona segnalante ha fondato motivo che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Infine si specifica che in presenza dei relativi presupposti di applicazione, valgono le misure di protezione previste dal Capo III del Dlgs 24/2023 artt. 16 e ss. a cui integralmente si rimanda

DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Si precisa, inoltre, che il Dlgs 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel paragrafo 1 "ambito soggettivo" delle linee guida ANAC pubblicate a luglio 2023. In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.

331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti (procedibili d'ufficio) e le ipotesi di danno erariale. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

5.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari e del vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse.

All'OdV sono rimessi i seguenti obblighi di informazione al Consiglio di Amministrazione:

- di natura continuativa, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario e/o opportuno per gli adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello, che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per conoscenza o che abbia esso stesso accertato;
- attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno semestrale sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dalle funzioni competenti, sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare per rimuovere eventuali anomalie riscontrate, che limitino l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, sullo stato di realizzazione di interventi migliorativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

L'attività di reporting ha comunque ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quelle di verifica;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o il Codice Etico;

- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti ovvero del Key Officer nell'inoltro della reportistica di sua competenza;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti normativi che richiedano l'aggiornamento del Modello;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificare ragioni di tempo e risorse.

Gli incontri con gli Organi Societari cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

CAPITOLO 6 – FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutto il personale della Società e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, sia attuali che futuri.

L'OdV determina le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società.

La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto e del Modello al proprio personale.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici di e-learning.

L'Organismo di Vigilanza della Società si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

CAPITOLO 7 – CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dal Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, gli organi amministrativi possono provvedervi in via autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'OdV, in forma scritta, agli organi amministrativi, affinché essi adottino le decisioni di propria competenza.

In caso di modifiche relative alla struttura aziendale della Società, gli organi amministrativi ne danno tempestiva comunicazione all'OdV ai fini dell'aggiornamento del Modello, nonché allo scopo di ottenere un parere in merito alla necessità di dotare la Società di procedure aziendali operative conseguenti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono elencati agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.l, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Turbata libertà negli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

Per **Pubblica Amministrazione** si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Per **Istituzioni Pubbliche** si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le amministrazioni dello Stato; le organizzazioni dotate di propria autonomia, enti pubblici o di diritto privato (società di capitali, fondazioni, ecc.) a cui sono affidate funzioni amministrative. Oltre alle amministrazioni pubbliche rivestono funzione pubblica anche i membri della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Europea.

Per **Pubblico Ufficiale** si intende colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi (es. ufficiali giudiziari, consiglieri comunali, dipendenti di enti pubblici etc.).

Per **Incaricato di Pubblico Servizio** si intende chi, pur non essendo un pubblico ufficiale, svolge, con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo.

Nello specifico i reati:

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più attività, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un*

pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori ad € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico”;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un'ordine della comunità;

2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche “La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema [...]

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".

Art. 317 c.p. – Concussione *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione *"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".*

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio *"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti *"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonchè il pagamento o il rimborso di tributi".*

Art. 319 terc.p. - Corruzione in atti giudiziari *"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Art. 319 quater c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".*

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio *"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore “*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione “*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;*

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art 377 bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere

davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Art 342 bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 356 cp. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'art. precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi pervenuti dal primo capoverso dell'art. precedente.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 a euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità Giudiziaria agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette ad un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte della metà.

Art 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della p.a. è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da Euro 103 a euro 1.032.

1.2 Aree di rischio

Il processo di risk assessment ha portato all'individuazione delle seguenti attività della Società (c.d. attività sensibili) che comportano un contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e nell'ambito delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto:

- Partecipazione a trattative, a fasi di gara (es. definizione del capitolato) e a gare di pubblico appalto, anche attraverso parti terze (ATI, consorzi, consulenti.), sia attraverso la procedura aperta che attraverso la procedura negoziata;
- Presentazione di istanze, richieste o dichiarazioni a Enti o uffici Pubblici italiani inerenti all'attività di impresa e, in particolare, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'occupazione o utilizzo di aree demaniali, la logistica, il processo di smaltimento rifiuti;
- Gestione di omaggi e forme di ospitalità;
- Erogazioni liberali e donazioni;
- Rapporti con l'Amministrazione finanziaria (GdF, Agenzia delle Entrate), anche in fase di ispezione;
- Operazioni di accesso all'impiego dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione;
- Richiesta e gestione di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni o agevolazioni fiscali;
- Accesso ad agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette dipendenti dalla sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 2512, 2513 e 2514 c.c.;
- Operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici richieste da norme legislative e regolamentari, ovvero dal bando di gara, con particolare riguardo alla fase del certificato di buona

esecuzione, nonché ai controlli per il rispetto della materia ambientale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il processo di *risk assessment* ha inoltre evidenziato le seguenti attività (c.d. attività a rischio strumentali), che, pur non comportando un rapporto diretto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, possono rappresentare un mezzo per la creazione di fondi illeciti finalizzati alla commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione ovvero modalità indirette di favorire ingiustamente soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- Gestione dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione in caso di verifiche ed ispezioni;
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- Politiche del personale.

1.3 Principi di comportamento

E' fatto divieto a chiunque sia privo di idoneo mandato di iniziare o intrattenere rapporti, trattative o relazioni di qualsiasi natura con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome o per conto della Società.

Il divieto si estende anche a chiunque sia privo di mandato, di iniziare o intrattenere rapporti, trattative o relazioni di qualsiasi natura con ex esponenti della P.a., in nome e per conto della società.

Sono pertanto legittimati a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione o gli ex esponenti p.a. solo i soggetti che siano stati a ciò specificatamente delegati dalla Società ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto o di regolamenti interni ovvero coloro che, di volta in volta, sono formalmente autorizzati.

Degli incontri deve essere mantenuta traccia nella documentazione aziendale, attraverso la compilazione di un modulo che riferisca in merito a: data e ora dell'incontro, soggetto/i incontrato/i, argomenti trattati, soggetti presenti.

E' vietato, prima dell'aggiudicazione di gare, iniziare o intrattenere rapporti, trattative o relazioni di qualsiasi natura, in nome e per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione o ex esponenti che siano direttamente o indirettamente ricollegabili ad esponenti facenti parte delle commissioni di gara d'appalto a cui la Società ha presentato o sarà in procinto di presentare domanda di partecipazione.

Degli incontri con la pubblica amministrazione o con ex esponenti di cui al capoverso precedente, se necessari al corretto adempimento dell'attività societaria e conformi alla normativa

applicabile, oltre ad idonei mandato da parte della Società, dovrà essere lasciata traccia con la compilazione del modulo di cui sopra, non solo dal soggetto rappresentante della società ma anche da altro soggetto aziendale che dovrà assistere all'incontro.

Nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con la Pubblica Amministrazione non possono essere presentate istanze, richieste o documenti contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire un contratto, una erogazione pubblica, ovvero contributi o finanziamenti agevolati.

A tal fine, tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinataria la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti e siglati solo da soggetti dotati di idonei poteri, i quali ne verificano preventivamente la completezza e veridicità.

Nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con la Pubblica Amministrazione ovvero nelle attività di presentazione e discussione dei progetti, tutte le voci di costo o relative a impegni o benefici di natura finanziaria sono rappresentate con la massima trasparenza, chiarezza e precisione.

La Società e chiunque operi in suo nome e per suo conto si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente da Istituzioni o Autorità pubbliche nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto - piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

Le risorse finanziarie, ottenute come finanziamento, contributo, agevolazione o sovvenzione di qualunque natura sono destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute dalla società ... ai sensi di legge.

A tal fine, è tenuta traccia nella documentazione aziendale di ciascuna spesa o uscita relativa al contributo pubblico, annotando puntualmente o con le modalità ritenute più idonee la destinazione della spesa.

La spesa può essere autorizzata solo da un componente del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le richieste, i documenti o gli atti destinati alla Pubblica Amministrazione sono sempre tracciate in modo che sia sempre possibile ricostruire e fornire la prova della data dell'invio, del soggetto che ha autorizzato l'invio, del soggetto che ha materialmente eseguito l'invio e, in generale, della trasparenza del comportamento della Società.

Tutti i documenti relativi a istruttorie, trattative o pratiche aventi come controparte la Pubblica Amministrazione sono adeguatamente archiviati e registrati, in separati archivi riservati idonei a impedire qualsiasi rischio di distruzione o alterazione.

Nell'ambito delle ispezioni della Pubblica Amministrazione è necessario:

- assicurare una chiara individuazione dei referenti per la tenuta dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione, conferendo loro delega formale;
- assicurare che le verifiche ispettive siano gestite da più di un soggetto (interno o esterno) della Società;
- nel caso l'incontro sia condotto individualmente, far redigere al soggetto che ha intrattenuto il rapporto una scheda con indicazione di data, generalità del Funzionario incontrato ed i motivi che hanno determinato la scelta di intrattenere individualmente il contatto (copia della scheda sarà inviata all'OdV);
- informare il Presidente del CdA e/o il Consiglio di Amministrazione del verificarsi dell'evento specifico e periodicamente dell'andamento delle attività, nonché di situazioni particolarmente rilevanti;
- segnalare al Presidente del CdA e/o al Consiglio di Amministrazione e all'OdV potenziali anomalie o situazioni di Conflitto di Interessi;
- coinvolgere, in funzione delle richieste degli ispettori, le Funzioni aziendali di competenza;
- concordare con la Pubblica Amministrazione, laddove richiesto dalla normativa, un calendario delle verifiche periodiche cui deve essere sottoposta la Società;
- sovrintendere alle visite ispettive, o agli altri accertamenti, da parte della Pubblica Amministrazione, garantendo il presidio degli aspetti organizzativi e logistici della visita ispettiva;
- nel corso dell'ispezione, prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. In particolare, mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessari acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità;
- non adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività ispettive;
- assistere il Funzionario Pubblico nella fase di verbalizzazione e sottoporre il verbale all'attenzione del Presidente del CdA e/o del Consiglio di Amministrazione;
- verificare e siglare, o far siglare, per presa visione, il verbale relativo alla visita ispettiva nel rispetto del sistema di procure e deleghe in essere;
- individuare la Funzione aziendale incaricata di archiviare il verbale relativo alla visita ispettiva;
- archiviare il verbale o richiederne l'archiviazione alle Funzioni competenti;
- registrare formalmente i principali contatti avuti con la Pubblica Amministrazione in occasione di visite ed ispezioni attraverso compilazione di scheda riepilogativa;

- informare l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento di ispezione, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento e trasmettergli copia dei verbali redatti dalle Autorità competenti.

Politiche del personale

E' severamente vietato offrire, promettere, concedere, o tentare di offrire e concedere

- direttamente o mediante intermediari - un indebito vantaggio a un Funzionario Pubblico o ad individui in relazione di parentela, affinità o convivenza con il medesimo per ottenere un trattamento favorevole per la Società.

È altresì vietato ricorrere a forme di pressione, inganno o di captazione della benevolenza del Funzionario Pubblico - anche tramite il ricorso a soggetti terzi accreditati presso lo stesso soggetto - tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa.

Per indebito vantaggio si intende:

- pagamenti in contanti;
- omaggi;
- contributi in natura, come ad esempio le donazioni, le erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità d'investimento;
- assegnazione di un contratto a condizioni molto favorevoli a una azienda in cui il funzionario Pubblico detiene un interesse finanziario o di altra natura;
- sconti o crediti personali;
- assistenza o supporto ai Familiari del Funzionario pubblico;
- informazioni riservate che potrebbero essere usate per
- investire/commerciare/speculare in titoli e prodotti regolati;
- altri vantaggi o altre utilità.

È altresì vietato indurre un Funzionario Pubblico in maniera impropria ad esercitare qualsiasi sua funzione o ricompensarlo per averla svolta. È vietato influenzare il Funzionario Pubblico affinché adotti una decisione in violazione dei propri doveri di ufficio.

La Società vieta l'elargizione di omaggi e regalie a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, salvo che essi rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale, siano di modico valore e siano in buona fede. Di conseguenza:

- sono vietati omaggi che, alla luce delle relazioni esistenti o concluse nel momento storico in cui è effettuato l'omaggio, possano essere interpretati come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- sono vietati omaggi in danaro.

Destinatari delle presenti disposizioni sono altresì i **consulenti** di cui la Società intenda avvalersi. I soggetti a cui conferire incarichi di consulenza sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.

È quindi vietata l'assegnazione di mandati o incarichi senza aver preventivamente verificato le competenze e la reputazione del consulente. Il consulente deve godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà, pratiche commerciali corrette e standard etici e, nel caso in cui sia costituito in forma societaria, deve essere acquisita la visura camerale al fine di verificare che la società abbia un oggetto sociale coerente con l'incarico assegnato.

L'incarico al consulente che intrattiene in nome e per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere conferito per iscritto e deve contenere quanto meno:

1. la descrizione analitica della prestazione dovuta dal consulente;
2. l'impegno del consulente a rispettare le regole anti-corrruzione del presente Modello della Società, ovvero a presentare evidenza di essersi dotato di propri strumenti di compliance con il D.lgs. 231/01;
3. il corrispettivo dovuto o i criteri in base ai quali sarà determinato;
4. l'impegno del consulente di riportare tempestivamente alla Società qualsiasi richiesta o domanda relativa a indebiti pagamenti di denaro o di altre utilità, ricevute, offerte o promesse al consulente in relazione all'esecuzione del contratto di consulenza;
5. l'impegno del consulente a garantire che qualunque persona a lui associata o che effettua prestazioni in relazione al contratto di consulenza svolga tali compiti sotto la sua sorveglianza e solo sulla base di un contratto scritto che imponga a tali persone condizioni equivalenti a quelle previste per il consulente;
6. la dichiarazione da parte del consulente che la somma di denaro esigibile ai sensi del contratto di consulenza sarà usata unicamente come corrispettivo per la propria prestazione professionale e che nessuna parte di quella sarà corrisposta a un Pubblico Ufficiale, ad un Incaricato di Pubblico Servizio o privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi;

7. l'impegno del consulente a informare il referente del Contratto di ogni cambiamento intervenuto nella sua struttura proprietaria e/o in riferimento alle informazioni fornite alla società durante la fase di selezione e/o in riferimento a qualsiasi elemento possa avere un impatto sulla capacità del consulente di condurre le attività previste dal contratto;
8. il diritto della Società di svolgere controlli sull'operato del consulente;
9. una clausola che disponga la non cedibilità del contratto;
10. il divieto di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro familiari;
11. l'obbligo di dichiarare situazioni di conflitto di interessi esistenti o intervenute successivamente alla stipula del contratto con interessi personali di dirigenti o dipendenti di una Pubblica Amministrazione con la quale la Società intrattiene rapporti;
12. il diritto della Società di risolvere il contratto, di sospendere il pagamento o di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, delle dichiarazioni e garanzie sopra riportate o degli impegni anti-corruzione previsti dal contratto di consulenza.

Il consulente che intrattiene in nome e per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione si impegna, inoltre, a sottoscrivere le seguenti auto-dichiarazioni:

- non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e di non aver patteggiato pene per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei suoi confronti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto con il consulente previa contestazione della violazione e valutazione di eventuali deduzioni da parte della controparte.

Al fine di implementare e contenere ulteriormente il rischio di commissione reato, a decorrere dalla data del primo aggiornamento del presente modello, vengono aggiunti i seguenti protocolli operativi:

- Dichiarazione di assunzione di responsabilità e attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio a determinate funzioni aziendali competenti per la redazione di progetti, predisposizione e trasmissione della documentazione inerente la partecipazione a gare d'appalto e l'esecuzione dei relativi contratti, comunicazioni o rendicontazioni destinate alla pubblica amministrazione;
- Separazione delle funzioni tra chi predispone, chi controlla e chi invia le comunicazioni ufficiali compresi i documenti di gara e ogni documentazione con reportistica circa le modalità di raccolta e verifica delle informazioni e dei documenti trasmessi ed utilizzati.

CAPITOLO 2 – REATI TRIBUTARI

2.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

Ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies, D.lgs. n. 231/2001, fanno parte di questa categoria di reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs n. 74/2020) [introdotto dal D.Lgs n. 75/2020].

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Nello specifico le fattispecie previste dal Decreto:

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti “1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici “1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti “1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.”

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte “1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Art. 4. Dlgs 74/2000 Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi

inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. (4) (8)

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 10-quater Dlgs 74/2000 Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2.2 Aree di rischio

Le aree principalmente qualificate come “sensibili” sono quella dell’amministrazione e della contabilità.

Specificatamente le attività c.d. sensibili riguardano:

- attività di fatturazione;
- redazione del bilancio;
- tenuta delle scritture contabili;
- amministrazione delle risorse umane ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 2513 c.c.

2.3 Principi di comportamento

L'intero processo deve essere documentato. Occorre predisporre un sistema di segnalazione degli eventi e delle operazioni, in modo che i potenziali rischi di illecito siano identificati e gestiti.

Occorrerà tracciare ogni comunicazione interna riguardante la fiscalità, inclusi pareri, raccomandazioni e corrispondenza intercorsa con i consulenti tributari.

Al fine di prevenire la commissione degli illeciti è indispensabile operare, ogni qualvolta venga richiesto il pagamento/emissione di una fattura o altro documento contabile:

- una verifica preventiva sull'imputazione della fattura anche attraverso una modulistica che accerti la necessità dell'emissione/pagamento della fattura da parte del CdA;
- una verifica successiva al pagamento o alla effettuazione della prestazione.

Deve essere archiviato dall'Ufficio competente unitamente al documento contabile anche un documento che attesti l'avvenimento della prestazione indicata nel documento contabile (a titolo meramente esemplificativo la ricevuta di avvenuta consegna della merce).

In mancanza di deleghe specifiche l'emissione di ciascun documento contabile, nonché la predisposizione di pagamenti di qualsivoglia importo, devono essere preventivamente autorizzati dal CdA. Di tale autorizzazione è necessaria una documentazione.

I flussi informativi tra l'Ufficio amministrativo interno alla Società e i consulenti esterni devono essere dettagliatamente documentati in forma digitale.

Deve essere disposto un piano annuale di formazione fiscale e tributaria, resa da soggetti in possesso di competenze certificate, del personale interno addetto alla contabilità e all'amministrazione del personale. Il CdA è responsabile della predisposizione, anche attraverso l'impiego di figure qualificate, di verifiche trimestrali inerenti il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c. L'esito di tali verifiche dovrà essere notificato per iscritto al CdA e all'OdV.

Anche in questa area, al fine di implementare e contenere ulteriormente il rischio di commissione reato, a decorrere dalla data del primo aggiornamento del presente modello, vengono aggiunti i seguenti protocolli operativi:

- Dichiarazione di assunzione di responsabilità e attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio a determinate funzioni aziendali competenti per la redazione di progetti, predisposizione e trasmissione della documentazione inerente la partecipazione a gare d'appalto e l'esecuzione dei relativi contratti, comunicazioni o rendicontazioni destinate alla pubblica amministrazione;
- Separazione delle funzioni tra chi predispone, chi controlla e chi invia le comunicazioni ufficiali compresi i documenti di gara e ogni documentazione con reportistica circa le modalità di raccolta e verifica delle informazioni e dei documenti trasmessi ed utilizzati.

CAPITOLO 3 - REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

3.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

I reati presupposto appartenenti a questa categoria sono richiamati dall' art. 24-ter,

D.lgs. n. 231/2001:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Ai fini del presente Modello, verranno presi in considerazione esclusivamente le seguenti fattispecie:

Art. 416 c.p. - Associazione a delinquere. “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Art. 416 bis c.p. - Associazione a delinquere di tipo mafioso. “Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che

ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso. “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

3.2 Aree di rischio

Si precisa che si considerano potenzialmente rilevanti per la Società quelle operazioni che comportano possibili contatti indiretti con soggetti collegati ad associazioni criminali organizzate, di tipo mafioso o di altra natura, ed esclusivamente sotto il profilo di un eventuale supporto esterno a dette organizzazioni, attraverso attività commerciali con esse o di reimpiego di denaro da esse proveniente.

La possibile commissione di tali illeciti si ricollega dunque alle possibili condotte di reimpiego, riciclaggio di denaro nonché la gestione dei rifiuti.

Le aree c.d. sensibili valutate dal risk assessment sono dunque tutte quelle funzioni aziendali che presentano un diretto contatto con clienti e fornitori, nonché le aree operative dei singoli settori produttivi.

3.3 Principi di comportamento

I destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti prescrizioni. Nell'ambito della selezione dei fornitori:

- osservare quanto previsto dalle procedure interne in attuazione del sistema qualità della Società certificato ai sensi degli standard ISO 9001;
- predisposizione per le aree di acquisto rilevanti un “elenco di fornitori qualificati”;

- in caso di appalti/subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa, la funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori, nel quadro di contratti con committente pubblico o privato, garantisce, prima della stipula di contratti di subappalto, l'esecuzione dei seguenti ulteriori protocolli preventivi: verifica della presenza del potenziale subappaltatore nella white list predisposta dalla prefettura competente, ove esistente, e richiesta al subappaltatore del documento unico di regolarità contributiva DURC;
- in caso di appalti/subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa, la funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di appalto/subappalto le seguenti clausole:
- impegno del subappaltatore/appaltatore a dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
- obbligo del subappaltatore/appaltatore a fornire, nei momenti previsti per legge o dal contratto, copia del modello DURC per consentire di verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
- obbligo del subappaltatore/appaltatore a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che detengono la proprietà, la rappresentanza legale e/o l'amministrazione e/o la direzione tecnica delle imprese divieto di cessione o di subappalto, ovvero obbligo del subappaltatore a non assegnare alcun subappalto o subcontratto o sub-subappalto a imprese che non siano state approvate preventivamente.

Nella costituzione di ATI:

- sono preventivamente svolti idonei accertamenti atti a verificare la legittima provenienza dei rami di azienda acquisiti a qualsiasi titolo dalla Società, nonché l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965 del soggetto giuridico cedente o del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;
- sono preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla società, al soggetto titolare del ramo d'azienda da acquisire o al partner commerciale di condanne definite o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto;

- la scelta di partner commerciali avviene previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, ivi compresa l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Nel caso di partner commerciali stranieri o con sede in altri Stati dovrà essere acquisita analoga documentazione o idonee informazioni a supporto del processo di selezione;
- nel caso di partner titolare di attività imprenditoriali ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa deve essere verificata la presenza dello stesso nella white list predisposta dalla prefettura competente (ovviamente solo nel caso in cui tali white list sono state predisposte);
- tutti i membri dell'ATI debbono presentare in fase di offerta dichiarazione attestante l'insussistenza delle clausole di esclusione ai sensi del Codice Appalti, a pena di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento.

CAPITOLO 4 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

4.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie dei reati di ricettazione, di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, in relazione ai quali l'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui all'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001 prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

Nello specifico:

***Art. 648 c.p. – Ricettazione.** “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel*

farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 Euro a 10.329 Euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio. “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto

commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Art. 648 terl c.p. – Autoriciclaggio. “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

4.2 Aree di rischio

Il processo di risk assessment ha portato all'individuazione delle seguenti attività della Società (c.d. attività sensibili) nell'ambito delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati previsti dal Decreto all'articolo 25-bis:

- qualifica, valutazione dei fornitori e negoziazione degli acquisti di beni e servizi;
- acquisto di materiali;
- gestione degli incassi e dei pagamenti;
- costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa (ATI)

4.3 Principi di comportamento

I soggetti Destinatari hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia;
- assicurare la tracciabilità dei processi finanziari;
- conservare l'intera documentazione a supporto;
- osservare nella scelta dei fornitori i requisiti previsti dal protocollo.

Per quanto concerne specificamente le scelte di fornitori:

- la selezione e valutazione del fornitore è gestita secondo quanto previsto dalle procedure interne in attuazione del sistema qualità della Società certificato ai sensi degli standard ISO 9001;
- è formalizzato un criterio tecnico-economico per la selezione e valutazione del fornitore, nonché regole formalizzate di gestione del rapporto con il medesimo; per le fasi di selezione e di valutazione del fornitore sono individuati idonei criteri e modalità di scelta del fornitore che garantiscano un processo comparativo degli offerenti, sulla base di almeno due offerte concorrenti. Qualora il processo comparativo non sia possibile o sia giudicato non necessario, la scelta del fornitore ricade preferibilmente tra quelli già accreditati presso la Società o presso il mercato di appartenenza;
- sia predisposto per le aree di acquisto rilevanti un "elenco di fornitori qualificati". Qualora sia necessario rivolgersi a nuovi fornitori, essi siano preventivamente qualificati e inseriti nell'elenco. La qualifica del fornitore sia sempre valutata anche alla luce della reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, dell'esito positivo degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia; in ogni caso, tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e

societaria derivanti da rapporti continuativi e/o occasionali con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad assicurare una chiara identificazione di:

- ogni rapporto con i fornitori è disciplinato da contratto scritto o da uno scambio di proposta e accettazione per iscritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;
- è adottata, se compatibile con la tipologia di bene o servizio acquistato, una politica di rotazione dei fornitori.

Per quanto riguarda l'acquisto di materiali da immettere nel ciclo produttivo:

- il processo è gestito secondo quanto previsto dalle procedure interne in attuazione del sistema qualità della Società certificato ai sensi degli standard ISO 9001;
- è fatto divieto di acquistare materiali di dubbia provenienza, anche alla luce del costo ai quali sono offerti;
- le materie sono controllate sotto il profilo della qualità secondo quanto previsto da procedure interne e dal sistema qualità.

Per quanto riguarda la costituzione di ATI:

- sono preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla società, al soggetto titolare del ramo d'azienda da acquisire o al partner commerciale di condanne definite o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto;
- la scelta di partner commerciali avviene previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, ivi compresa l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché, se persone fisiche, della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dalla Società. Nel caso di partner commerciali stranieri o con sede in altri Stati dovrà essere acquisita analoga documentazione o idonee informazioni a supporto del processo di selezione;
- tutti i membri dell'ATI debbono presentare in fase di offerta dichiarazione attestante l'insussistenza delle clausole di esclusione ai sensi del Codice Appalti, a pena di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento.

Per quanto riguarda la gestione degli incassi e dei pagamenti:

- tutti gli incassi e i pagamenti sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario e attraverso intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi comunitarie sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- sono vietati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge;
- è fatto divieto di emettere o accettare assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge o che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- sono vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa corrente espressamente autorizzate dagli amministratori;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

CAPITOLO 5 – REATI AMBIENTALI

5.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

L'art. 25 undecies, D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente dei reati in materia di tutela ambientale.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-bis);
- sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art.3).

Il regime sanzionatorio applicabile all'ente per i reati di cui all'art. 25 *undecies* prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive.

5.2 Aree di rischio

Le principali aree di rischio rispetto a tale categoria di reato sono individuate, principalmente, nella raccolta e trasporto di rifiuti, differenziati e non, siano essi conto terzi che aziendali conseguenti alle **attività cimenteriali** e di manutenzione di aree pubbliche riguardanti anche il mare e specchi d'acqua.

Esiste dunque un rischio intrinseco nell'attività aziendale di verifica di condotte di inquinamento del suolo o delle acque nonché in materia di gestione e smaltimento di rifiuti.

5.3 Principi di comportamento

In attuazione della Politica Ambientale, la Società si è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato conformemente agli standard UNI ISO 14001.

La Norma ISO 14001 definisce il Sistema di gestione ambientale come una parte del sistema di gestione generale che attiene ai seguenti aspetti; la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale è organizzata in un insieme organico comprendente:

- le procedure che sono documenti di natura prevalentemente gestionale e descrivono le modalità di effettuazione e di controllo dei processi assegnando le responsabilità delle singole attività/interazioni con le evidenze oggettive da documentare e conservare;
- le istruzioni operative che descrivono nei dettagli i passi da adottare;
- la modulistica di registrazione che sono documenti compilati da chi svolge le attività operative per fornire l'evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati ottenuti, di supporto alle procedure e alle istruzioni e preparati per uso interno all'Organizzazione o esterno se prescritto nelle procedure/istruzioni.

Tutti gli aspetti ambientali significativi sono oggetto di procedure di controllo finalizzate a monitorarne l'andamento ed a prevenire impatti evitabili (sprechi di risorse, emissioni superiori a quelle ottenibili con la tecnologia a disposizione). I singoli controlli operativi risultano definiti e gestiti attraverso metodologie consolidate e documentate in apposite procedure operative.

Gli aspetti ambientali significativi o comunque migliorabili sono oggetto di programmi di miglioramento, secondo quanto stabilito dalle procedure interne, i cui traguardi sono definiti nell'ambito di un processo di sviluppo equilibrato della produttività, della qualità e della sicurezza della Società.

Tutto il personale della Società collabora alla segnalazione di eventuali anomalie, difformità o non conformità nell'applicazione della Politica Ambientale e nella gestione degli aspetti ambientali significativi al fine di prevenire il verificarsi di non conformità e per eliminarne le possibili cause.

Le singole unità produttive gestiscono le emergenze ambientali secondo quanto stabilito nelle specifiche procedure aziendali.

CAPITOLO 6 - REATI SOCIETARI

6.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

I reati societari sono ricompresi tra i reati presupposto ex art. Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001 e sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/23) [aggiunto dal D.Lgs. 19/2023].

Il regime sanzionatorio applicabile all'ente, in caso di declaratoria di responsabilità per una delle ipotesi sopra individuate è esclusivamente di natura pecuniaria.

Di seguito la descrizione delle fattispecie:

Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali. “Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2621 bis cod. civ. - Fatti di lieve entità. “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Art. 2622 cod. civ. - False comunicazioni sociali delle società quotate “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 173 bis D.lgs. n. 58/1998 - Falso in prospetto. “Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 27 D.lgs. 39/2010 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale. “I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto”.

Art. 2625 cod. civ. - Impedito controllo. “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58”.

Art. 2626 cod. civ. - Indebita restituzione dei conferimenti. “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2627 cod. civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Art. 2628 cod. civ. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

Controllante. “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Art. 2629 cod. civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori. “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2629 bis cod. civ. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. “L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Art. 2632 cod. civ. - Formazione fittizia del capitale. “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2633 cod. civ. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2636 cod. civ. - Illecita influenza sull'assemblea. “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 2637 cod. civ. - Aggiotaggio. “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 2638 cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le

informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Art. 2639 cod. civ. - Estensione di qualifiche soggettive. “Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.

Art. 2635 cod. civ. - Corruzione tra privati. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto

dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati. “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale.

6.2 Aree di rischio

Il rischio legato a questa tipologia di reati è quello fisiologico per qualunque organizzazione costituita in forma societaria.

Il risk assessments ha evidenziato come attività sensibili:

- rilevazione e registrazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili e in altri documenti di impresa;

- rappresentazione dell'attività di impresa nelle relazioni, ivi comprese le relazioni sulla gestione, nei bilanci di esercizio;
- valutazioni di poste di bilancio (es. crediti, debiti, magazzino, fondi rischi, ecc.);
- gestione delle operazioni sul capitale sociale ivi comprese operazioni straordinarie (ad es. fusioni, acquisizioni, ecc.);
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
- gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento ai costi per consulenze e spese di trasferta e di rappresentanza, nonché alla gestione dei beni strumentali/utilità aziendali;
- rapporto con enti di certificazione e revisione (corruzione tra privati);
- gestione degli acquisti di beni e servizi, diversi dalle consulenze (corruzione tra privati);
- concessione di finanziamenti ai fornitori o anticipi su forniture (corruzione tra privati);
- omaggi e forme di ospitalità a privati;
- erogazioni liberali e donazioni;
- gestione dei rapporti con le controparti nell'ambito di procedimenti giudiziari o di transazioni, anche attraverso consulenti.

Nella società le funzioni inerenti alle registrazioni contabili e all'amministrazione del personale sono affidate a due lavoratori dipendenti, mentre le attività di elaborazione dei cedolini paga, di consulenza fiscale, societaria e redazione del bilancio e della nota integrativa sono svolte in outsourcing dalla società.

6.3 Principi di comportamento

I flussi informativi tra l'Ufficio amministrativo interno alla Società e i consulenti esterni devono essere dettagliatamente documentati. Il perimetro di attività e le responsabilità operative dei vari soggetti - interni ed esterni - coinvolti nel processo contabile, amministrativo e delle risorse umane, devono essere analiticamente individuate e formalizzate per iscritto.

È vietato porre in essere comportamenti idonei a causare la commissione delle fattispecie descritte.

In particolare è fatto divieto di:

- omettere dati ed informazioni richiesti dalla legge sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società.

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV le informazioni indicate nella procedura flussi informativi verso l'OdV ed in particolare:

- la relazione all'Assemblea, qualora vi siano rilievi critici relativi all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla corretta amministrazione della Società;
- scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente;
- anomalie e sospetti in ordine a operazioni sul capitale sociale e operazioni sulle azioni sociali o quote sociali o azioni o quote della società controllante;
- criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività istituzionale;
- criticità emerse nella gestione di una trattativa commerciale, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità;
- criticità emerse nell'esecuzione di un contratto di fornitura, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità.

Nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie la Società osserva i seguenti principi:

- è assicurata, nei limiti consentiti dalle dimensioni dell'impresa, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie;
- ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo;
- le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie hanno sempre una causale espressa;

- le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie sono documentate e sono registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che è responsabile della congruità della spesa;
- la gestione dei pagamenti e degli incassi è gestita da specifica procedura operativa aziendale idonea a tracciare ciascuna fase del processo e i responsabili;
- le spese sostenute devono essere sempre supportate da idonea documentazione giustificativa.

In riferimento alle attività inerenti le imputazioni contabili e l'amministrazione del personale, svolte dal personale interno alla società, che prevedono l'esercizio di valutazioni astrattamente professionali, occorre predisporre un piano di formazione annuale, resa da soggetti in possesso di competenze certificate.

CAPITOLO 7 - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME INFORTUNISTICHE SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

7.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

L'art. 25 septies, D.lgs. n. 231/2001, prevede quali fattispecie rilevanti:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo. "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con La reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose. “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Con il presente Modello la Società intende dare piena attuazione all'art. 30 D.lgs. 81/2008, il quale riconosce efficacia esimente ai Modelli organizzativi che siano orientati all'adempimento di specifici e nominati obblighi giuridici con specifico riguardo al settore antinfortunistico.

Le violazioni al modello di gestione della sicurezza sui luoghi lavoro costituiscono illecito disciplinare.

In questa sede è opportuno richiamare le principali figure previste dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008).

Le figure di riferimento individuate a presidio della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro sono:

- datore di Lavoro. È il principale garante della sicurezza all'interno dell'impresa; più specificamente è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto

che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa" (art. 2 co. 1 lett. b D.lgs. 81/2008).

Al Datore di lavoro sono attribuiti i seguenti, principali, obblighi:

- elaborare e aggiornare, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in collaborazione con il Medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il "Documento di valutazione dei rischi" ed individuare le misure di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 D.lgs. n. 81/2008;
- designare il RSPP e nominare il Medico competente (artt. 17 e 18 co. 1 lett. a D.lgs. 81/2008);
- predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute di cui all'art. 18 co.1 e 2 D.lgs. n. 81/2008;
- consultare i rappresentanti per la sicurezza nei casi previsti dall'art.50 co.1 lett. b, c e d D.lgs. n. 81/2008;
- datore di lavoro/committente per i lavori affidati con contratto d'appalto d'opera (art. 26, D.lgs. 81/2008). Per tale si intende il Datore di lavoro così come definito in precedenza, il quale affida i lavori all'interno della sua unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. A questi compete la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze ex art. 26 co. 3 D.lgs. 81/2008;
- responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Coincide con la persona in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 32 D.lgs. 81/2008, designata dal Datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza, per dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33 D.lgs. 81/2008. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione garantisce un supporto tecnico "specialistico" nelle attività di:
 - verifica della conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di macchine, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori;
 - informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
 - informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché dei dispositivi di protezione uditivi (DPI-u) e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d. DPI salvavita);
 - corretta e puntuale applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione applicate nelle unità produttive in stretta collaborazione con i vari capi servizio;

- controllo e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al "Documento unico di valutazione dei rischi interferenti", redatto con il datore di lavoro committente per i lavori affidati in appalto.
- Addetto al servizio di prevenzione e protezione. Si fa riferimento ad una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.lgs. 81/2008.
- Medico Competente. È il medico, designato dal Datore di lavoro per ciascuna unità produttiva, specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 D.lgs. n. 277 del 1991. Al Medico Competente sono attribuiti i seguenti compiti:
 - collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 D.lgs. 81/2008;
 - collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 25 co. 1 lett. a D.lgs. 81/2008;
 - collaborare all'attività di formazione e informazione ai lavoratori.
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. È la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di convocare una riunione di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 35 co. 4 D.lgs. 81/2008.
- Preposto. Si tratta della persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri conferitigli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Al preposto, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:
 - vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza da parte dei lavoratori; o fornire istruzioni e tutte le informazioni necessarie ai lavoratori per il rispetto della normativa in tema di sicurezza;
 - frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008.

- Lavoratori. Si intendono tali tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o che, comunque, svolgono in qualunque forma un'attività lavorativa presso la Società.

7.2 Aree di rischio

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, nell'ambito:

- di tutti i settori di attività della Società presenti nel territorio italiano;
- di tutte le attività alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti della Società sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui la Società affida lavori, servizi e forniture in appalto e/o in sub appalto e/o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

I fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono individuati e valutati nel DVR, e per le singole attività nelle procedure operative che qui si intendono integralmente richiamate.

La Società stabilisce e mantiene attive misure idonee alla continua identificazione dei pericoli, alla valutazione dei rischi e all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione tecnico-strutturali e /o organizzative procedurali per l'eliminazione o, ove ciò non è possibile, per la riduzione dei rischi.

7.3 Principi di comportamento

La Società ha definito in un documento denominato “*organigramma della sicurezza*” i ruoli delle figure aziendali che, ai sensi di legge o alla luce del sistema di deleghe interno, sono responsabili dell'attuazione degli obblighi normativi e delle azioni richieste dall'attuazione del sistema di gestione della sicurezza della Società. Le disposizioni normative che definiscono i compiti dei soggetti garanti della sicurezza e l'organigramma della sicurezza costituiscono *parte integrante* del presente Modello.

In relazione alla natura dell'attività della Società, sono attribuiti al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente (MC), al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i compiti e gli obblighi stabiliti i dal

capo III –Sezione I, “*Misure di Tutela e Obblighi*” del D.lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.

La Società si impegna ad assicurare che tutte le persone operanti nei luoghi di lavoro siano consapevoli delle proprie responsabilità per quanto riguarda gli aspetti di attuazione delle misure di sicurezza di cui hanno il controllo.

In attuazione del comma 1 dell'art. 30 D.lgs. 81/08 la Società si è dotata di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dai migliori standard nazionale ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro rispetto ai seguenti aspetti:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il sistema di **gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSSL)** è organizzato in un sistema organico e integrato comprendente:

- le procedure operative che sono documenti di natura prevalentemente gestionale e descrivono le modalità di effettuazione e di controllo dei processi assegnando le responsabilità delle singole attività/interazioni con le evidenze oggettive da documentare e conservare.
- la modulistica di registrazione contenente documenti compilati da chi svolge le attività operative per fornire l'evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati ottenuti, di supporto alle procedure e alle istruzioni e preparati per uso interno all'Organizzazione o esterno se prescritto nelle procedure/istruzioni.

Gli Audit costituiscono lo strumento fondamentale che viene adottato dall'azienda per assicurare l'efficace attuazione del sistema di gestione e per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Gli Audit hanno quale scopo:

- la verifica della conformità del Sistema AS, alle norme UNI EN ISO 45001:2018 e OHSAS 18001;
- la verifica della valutazione degli aspetti ambientali;
- la valutazione dei rischi aziendali;
- la valutazione della conformità alla legislazione e normativa vigente applicabile;
- l'applicazione ed efficacia di procedure, istruzioni, regole organizzative stabilite per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- la completa e corretta applicazione dei provvedimenti stabiliti dal piano di miglioramento annuale;
- l'identificazione di necessità di formazione/informazione del personale;
- lo stato di avanzamento nell'attuazione di precedenti azioni correttive e preventive e della loro efficacia.

Al fine di implementare e contenere ulteriormente il rischio di commissione reato, la società ha previsto, su proposta dell'OdV e tramite delibera del CdA del, il seguente protocollo operativo

- *attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli:*
 - (a) 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente;*
 - (b) 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile, anche tramite organo certificatore esterno che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.*

Ed inoltre,

- *prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati (RSPP, preposti ecc..) di un report*

trimestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.

- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione sal;
- predisporre un action plan in ordine ai rimedi da porre in essere sulle problematiche riscontrate;
- comunicare all'Odv. Tutte le operazioni eseguite con riferimento al predetto piano di azione.

CAPITOLO 8- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

8.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

Ai sensi dell'art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/2001, fanno parte di questa categoria di reati:

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. “[...] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. “[...]12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale“. La condotta di riferimento (art. 12) è quella del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se si verifica una delle seguenti condizioni: i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per il reato di cui all'art. 25 duodecies del Decreto prevede l'applicazione di pene meramente pecuniarie.

8.2 Aree di rischio

Il processo di *risk assessment* ha portato all'individuazione delle seguenti attività c.d. sensibili l'ambito delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati di cui all'art. 25 duodecies del Decreto previsti dal Decreto:

- gestione delle risorse umane (assunzione, valutazione e rimborsi spese);
- gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze;
- selezione dei fornitori per prestazioni di servizio o lavori assegnati in appalto.

8.3 Principi di comportamento

I soggetti destinatari del presente Modello, ed in particolare coloro che svolgono le c.d. attività sensibili, non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nella presente Parte Speciale.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative all'impiego di cittadini di paesi terzi;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- effettuare i corsi formativi ed informativi necessari.

Nello specifico:

- è vietata l'assunzione di minori in età non lavorativa;
- al candidato straniero è sempre richiesta copia del permesso di soggiorno di cui è verificata la sua validità secondo la normativa vigente. Se la selezione e assunzione del personale straniero avviene tramite soggetto terzo, sia richiesto al soggetto terzo, attraverso apposita clausola o accordo nel mandato che conferisce l'incarico, di garantire il rispetto delle prescrizioni;
- nel corso dell'attività lavorativa è costantemente monitorata la scadenza dei permessi di soggiorno e il rapporto di lavoro sia mantenuto solo qualora la verifica abbia avuto esito positivo;
- in caso di appalto d'opera o di servizi, nel contratto che regola il rapporto sia inserita una clausola di attestazione da parte del fornitore circa la regolarità dei lavoratori stranieri impiegati presso la Società. In caso di subappalto, analoga attestazione deve essere richiesta al subappaltatore a cura e sotto la responsabilità del fornitore.

CAPITOLO 9 - REATI CONTRO GLI ANIMALI

9.1 Considerazioni generali ed esame delle singole fattispecie

L'art. 25 *undevicies*, D.lgs. n. 231/2001, prevede quali fattispecie rilevanti:

Art. 544 bis c.p. Uccisione di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 544 ter c.p. Maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale

Art. 544 quater c.p. Spettacoli o manifestazioni vietati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544 quinquies c.p. Divieto di combattimenti tra animali Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

9.2 Aree di rischio

Il processo di *risk assessment* ha portato all'individuazione delle seguenti attività c.d. sensibili nell'ambito delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati di cui all'art. 25 *undevicies* previsti dal Decreto:

- gestione degli animali (ingresso, mantenimento e uscita);
- gestione degli approvvigionamenti di cibo e della pulizia dei siti;
- gestione delle patologie
- selezione dei fornitori per prestazioni di servizio o lavori assegnati in appalto quali pulizia e cure sanitarie

9.3 Principi di comportamento

I ricoveri degli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno dal personale e per consentire il controllo degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'illuminazione fissa.

Quando l'organizzazione del lavoro in struttura lo permette è consigliabile effettuare due ispezioni giornaliere - tutte le mattine e tutte le sere - per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati.

Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà esserne data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario.

I box devono essere dotati di cucce in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente e devono essere di dimensioni adeguate rispetto alla taglia del cane/dei cani ospitati, rialzate dal suolo di almeno 10 cm. In alternativa i box possono essere dotati di un adeguato "reparto notte" rialzato dal suolo. Tutti i cani - ad eccezione di quelli posti nell'area di isolamento temporaneo (quarantena), in isolamento sanitario ed i cani pericolosi per i quali sarà effettuata una valutazione di concerto con il medico veterinario responsabile - devono usufruire di sufficiente movimento e di occasioni di socializzazione nell'arco della giornata, nelle aree apposite e secondo un programma prestabilito dal gestore.

Devono essere assicurate almeno 4 ore al giorno di movimento per ogni animale ad eccezione di casi particolari, eventi meteorologici che ne sconsigliano l'uscita negli sgambato, compresi i giorni festivi.

Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni della struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme. La pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni delle strutture, viene effettuata quotidianamente.

Gli operatori devono indossare idonei DPI durante l'attività nelle strutture. Dopo aver fatto uscire nelle aree di sgambamento i cani dai box, deve essere effettuata la pulizia dei ricoveri utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall'utilizzo di acqua e prodotti chimici non tossici e da strumenti idonei per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua (idropulitrice, tiraacqua).

La disinfezione deve essere eseguita con idonea frequenza e può essere intensificata in caso di malattie trasmissibili. Le aree di sgambatura dovranno essere pulite con l'asportazione delle feci mentre dovranno essere disinfestate dagli ectoparassiti con idonea frequenza in estate e al bisogno nel restante periodo dell'anno, con prodotti adeguati.

Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'erba e in tutta la struttura la realizzazione di adeguati interventi di disinfestazione degli infestanti. (es topi, zanzare etc).

Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie, il reparto cuccioli deve essere gestito mediante idonee misure di biosicurezza relativamente al personale, attrezzature e quant'altro possa essere veicolo di malattia; ad essi deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l'uomo. Deve essere prevista l'attività di lavaggio e toelettatura periodica degli animali.

Il cibo viene somministrato di norma una volta al giorno nei box preventivamente puliti. Il gestore deve redigere il piano alimentare con il veterinario responsabile, prevedendo le necessarie diversificazioni in relazione all'età dei cani o a particolari patologie. Il posizionamento delle ciotole deve essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i cani e l'inquinamento da feci e urine da parte dei cani dei box adiacenti. I contenitori per l'acqua devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

I volontari operanti nel Canile dovranno attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Gestore e dai Responsabili nominati.

I volontari devono essere muniti di tesserino di riconoscimento sia per le attività volte all'interno della struttura, che per quelle all'esterno.

L'attività ordinaria dei volontari per la struttura consiste in:

- attività motoria e sgambatura per i cani e collaborazione con il personale nella movimentazione dei cani, toelettatura;
- accompagnamento dei visitatori al canile e fornire tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione e l'affido;
- partecipare attivamente alle iniziative promosse dalla propria Associazione, dal gestore e dal Comune, dai Comuni a favore della struttura, compresa l'accoglienza di scolaresche e attività di sensibilizzazione dei cittadini inerenti il problema del randagismo e la tutela degli animali;
- raccogliere cibo, coperte e materiali necessari per il rifugio;
- se richiesta fornire la massima collaborazione al medico veterinario responsabile, al personale del canile e all'ASL;
- controllo dello stato di benessere e salute degli animali, informando e segnalando eventuali situazioni di malessere degli animali al gestore, al medico e ai responsabili;
- verifiche post-adoptive e post-affido presso il domicilio;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini della corretta gestione della struttura previo accordo con il gestore, i responsabili, il medico veterinario responsabile.

Taranto, 16 febbraio 2026

O.D.V. Avv. Nicola Ciaccia

C.D.A.